




**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

**DETERMINAZIONE N. 33184 / 1358 DEL 28/09/2007**

- Oggetto:** **Autorizzazione alla gestione ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 di un di un impianto di deposito preliminare e trattamento al fine del recupero per conto terzi di rifiuti speciali. Società Sarda R.M.P. s.r.l. - Tortoli**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO l'art. 21, comma 7, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale",
- RICHIAMATO l'art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- RICHIAMATO l'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 24/2 del 28.06.2007, con la quale è stato completato il processo di trasferimento delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di provenienza regionale conferite con la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/11 datata 29.07.2003 avente per oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D. Lgs. n. 36/03 di recepimento della Direttiva



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

31/99/CE. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. n. 22/97 nonché dal D. Lgs. n. 36/03 “;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna n. 638/P datato 12/07/05, con il quale il dott. Roberto Pisu è stato nominato Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

**CONSIDERATO** che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del Direttore del Servizio;

**VISTA** la deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la L.R. 24 aprile 2001, n. 6;

**VISTA** la L.R. 19 giugno 2001, n. 8;

**VISTA** la L.R. 24 gennaio 2002, n. 3;

**VISTA** la Legge 21 dicembre 2001, n. 443;

**RICHIAMATO** il punto 15 dell'art. 1 della legge 443/01;

**VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti e recupero di rifiuti speciali “;

**VISTA** la Deliberazione del 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, recante “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti”;

**VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

**RICHIAMATO** l'art. 2, comma g del D.Lgs. 36/03;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

- VISTO il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n.149;
- VISTO il provvedimento regionale n. 30163 datato 20.01.1997 con il quale la società Sarda R.M.P. – Tortolì è stata autorizzata ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 203/88 all'installazione di un impianto per il recupero di metalli preziosi da rifiuti speciali, liquidi e solidi.
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.41/68 datata 23.10.1997 con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di deposito preliminare e recupero di rifiuti speciali per conto terzi da ubicarsi nel comune di Tortolì in zona industriale di Arbatax, presentato dalla società Sarda R.M.P.;
- VISTO il D.A.D.A. n.122, datato 06.02.1998, con il quale la società Sarda R.M.P. è stata autorizzata alla gestione di un impianto di deposito preliminare e trattamento al fine del recupero per conto terzi di rifiuti speciali;
- VISTA la nota datata 04.10.2002, inviata dalla società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortolì, pervenuta in data 10.10.2002 e assunta al protocollo in data 16.10.2002 con il n. 30684, tendente all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare e trattamento al fine del recupero per conto terzi di rifiuti speciali, già rilasciata con provvedimento regionale n. 122 datato 06.02.1998;
- VISTA la determinazione del direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche n. 299/IV, datata 13.03.2003, con la quale la società Sarda R.M.P. è stata autorizzata alla gestione dell'impianto di deposito preliminare e cernita al fine del recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per un quantitativo massimo di tonn. 28, in deposito preliminare e per una potenzialità di trattamento pari a 3515 t/anno di rifiuti speciali;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

- VISTA** la nota datata 11.02.2005, inviata dalla società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoll, pervenuta in data 11.02.2005 e assunta al protocollo in data 18.02.2005 con il n. 5655, tendente all'ottenimento dell'autorizzazione all'ampliamento del deposito preliminare fino a 60 tonn., senza variare i quantitativi trattati presso l'impianto;
- VISTA** la Deliberazione n. 8/4 del 28.02.2007, con la quale la Giunta regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento dell'impianto in oggetto;
- VISTA** la deliberazione n. 28/47 del 26.07.2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il progetto di ampliamento dell'impianto in oggetto;
- VISTA** la nota del 31.07.2007 pervenuta in data 08.08.2007 e protocollata al n. 28516 del 13.08.2007, con la quale la società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoli ha comunicato la conclusione dei lavori di ampliamento dell'impianto, e, contestualmente, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione precedentemente disposta con determinazione del direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, n. 299/IV, datato 13.03.2003;
- CONSIDERATO** che con la nota di cui al punto precedente la società ha comunicato che il responsabile tecnico è il sig. Nino Muceli;
- VISTA** la nota del 28.08.2007 della provincia dell'Ogliastra, pervenuta in data 31.08.2007 e protocollata al n. 29971 del 03.09.2007, con la quale si comunica l'esito favorevole del sopralluogo, tenuto presso l'impianto della società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoli al fine di verificare la corrispondenza dei lavori eseguiti dalla società con il progetto autorizzato;
- VISTA** la nota datata 07.09.2007, inviata dalla società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoli, pervenuta in data 10.09.2007 e assunta al protocollo in data 11.09.2007 con il n. 30709, con la quale si rettifica la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione precedentemente disposta, per 5 (cinque) anni;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

- VISTA** la nota datata 24.09.2007, inviata dalla società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoli, pervenuta in data 25.09.2007 e assunta al protocollo in data 27.09.2007 con il n. 329923, con la quale si chiede l'inserimento in autorizzazione di nuovi codici C.E.R.;
- VISTO** il certificato n. IT05/0493 rilasciato da SGS Italia s.p.a. con cui la società Sarda R.M.P. s.r.l. viene dichiarata conforme ai requisiti della norma ISO 14001;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 27.09.2007;
- RITENUTO** conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento;
- CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;
- RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;
- PER QUANTO** di competenza in materia di gestione dei rifiuti;

**DETERMINA**

- ART. 1** La società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoli, è autorizzata ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare, e cernita al fine del recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati negli allegati "1a" e "1b", per un quantitativo massimo di tonn. 60, in deposito preliminare nelle aree interne l'insediamento sito in comune di Tortoli – Z. I. – Via Baccasara; la disposizione dei rifiuti, divisi per codice CER, all'interno dei due capannoni dovrà avvenire secondo le planimetrie e le tabelle riassuntive di cui all'allegato " 3". I succitati allegati sono parte integrale e sostanziale della presente determinazione.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

**ART. 2** La società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortolì è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento al fine del recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "2", per una potenzialità di trattamento pari a 3515 t/anno di rifiuti speciali. Il succitato allegato è parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

**ART. 3** Le autorizzazioni di cui agli artt.1 e 2 sono valide per anni 5 (cinque) e sono vincolate al rispetto dell'art.6 comma 19 della L.R. 24 aprile 2001, n.6, delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:

1. nelle operazioni di stoccaggio mediante deposito preliminare dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
2. durante il funzionamento delle attrezzature destinate al trattamento dei rifiuti dovranno essere rispettate le condizioni operative di marcia riportate nelle specifiche tecniche dei macchinari;
3. l'impianto di gestione rifiuti deve essere dotato del sistema antincendio;
4. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84. Gli scarichi liquidi sono disciplinati dalla D. Lgs. 152/06;
5. dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e inquinanti aeriformi nell'impianto, e nelle zone immediatamente limitrofe, in particolare dovranno essere minimizzati i tempi di caricamento; l'area di scarico dovrà essere tenuta sempre pulita;
6. durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
7. i recipienti se destinati al deposito preliminare dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

8. i serbatoi fuori terra dovranno essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino vi siano più serbatoi, dovrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
9. i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
10. all'impianto di incenerimento potranno essere avviati esclusivamente i rifiuti speciali classificati non pericolosi;
11. i contenitori adibiti allo stoccaggio provvisorio devono in ogni caso:
  - essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;
  - accessori e dispositivo atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
  - collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque pavimentate.
12. allo scopo di rendere note, durante il deposito preliminare, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
13. i recipienti che hanno contenuto i rifiuti e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
14. l'accettazione all'impianto di gestione rifiuti dovrà essere condizionata all'effettuazione preventiva per ogni partita di rifiuto speciale di opportune



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

analisi chimiche e chimico fisiche, che dovranno essere allegate al registro di carico e scarico. Di ogni partita dovrà essere conservato presso l'impianto, per un periodo non inferiore a due anni, un campione significativo del rifiuto smaltito;

15. i rifiuti liquidi devono essere contenuti in recipienti a chiusura ermetica aventi elevata resistenza meccanica e chimica in relazione al contenuto, gli stessi devono essere posti su supporti che li mantengano sollevati dal suolo, in modo da evidenziare eventuali perdite e sistemati in maniera da agevolare le operazioni;
16. periodicamente dovrà provvedersi ad ispezioni periodiche dei contenitori per verificarne la tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;
17. all'interno dell'impianto di deposito preliminare dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
  - al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
  - alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto indicato sul documento interno di identificazione;
  - all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
  - alla verifica della pulizia della zona dopo lo scarico del mezzo;
  - al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico;
  - l'accesso all'impianto di deposito preliminare è consentito solo in presenza del personale di sorveglianza;
  - i servizi ausiliari dell'impianto, di smaltimento (rete antincendio, illuminazione, rete viaria, etc.) dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
18. presso la società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortolì, dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di deposito preliminare,



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

con fogli numerati e bollati a termini di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;

19. il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
20. la società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoli, dovrà provvedere a conferire i rifiuti detenuti in via provvisoria, in un impianto autorizzato allo smaltimento e recupero ai sensi della normativa vigente;
21. la società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoli, è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente;
22. le caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in condizioni normali di esercizio dell'impianto, devono rispettare i limiti riportati per tale tipologia di impianti nel D. Lgs. 133/2005 e del D. Lgs. 152/2006;
23. dovrà essere condotta, con cadenza annuale, una campagna di monitoraggio delle emissioni acustiche, da effettuarsi nelle situazioni più critiche del ciclo produttivo al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge in ordine al rumore ambientale e all'esposizione professionale al rumore;
24. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'attività condotta nell'impianto dovrà essere mantenuta all'interno degli standard operativi dichiarati dal proponente e riportati nella Determinazione n. 1772/II del 20/11/2006 del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico, Gestione Rifiuti e Bonifiche, dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente;
25. dovranno essere assicurati l'ordine e la manutenzione in stato di efficienza delle aree di movimentazione dei materiali e dei prodotti recuperati;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

26. i presidi antincendio presenti e previsti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
27. entro sei mesi dalla presente si dovrà procedere alla intensificazione della barriera verde perimetrale alle aree di pertinenza dell'impianto, attraverso la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone sempreverdi, così da costituire una schermatura utile a limitare l'impatto visivo e acustico;
28. per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni sopra esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative.

**ART. 4** La società Sarda R.M.P. s.r.l. – Tortoli è tenuta a prestare apposita garanzia finanziaria, calcolata ai sensi della D.G.R. n. 24/11 del 29.07.03 in € 164.400,00; la stessa dovrà essere prestata entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai termini dell'art. 210, lett. h, del D. Lgs. 152/06. In ogni caso l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

**ART. 5** È fatto altresì obbligo alla suddetta Società, di acquisire gli eventuali altri pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti. Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

**ART. 6** La presente autorizzazione è soggetta a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. Tutti i termini di scadenza individuati nella presente autorizzazione devono intendersi prescrittivi e il mancato rispetto degli stessi costituisce inosservanza delle prescrizioni.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche

DETERMINAZIONE N. 33184/1358  
DEL 28.09.2007

**ART. 7** Il controllo dell'adempimento da parte della Società autorizzata delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento é demandato, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 3 aprile 2006 all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, all'ARPAS tramite il Presidio Multizonale di prevenzione competente per territorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

**Il Direttore del Servizio**

Roberto Pisu

A.D.G./Sett. R.S.